

STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO

Art. 1 – Denominazione e sede

Ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di volontariato denominata Associazione Parkinson Trento, con sede nel comune di Trento. Essa opera nel territorio della Provincia di Trento.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione intende riunire le persone fisiche affette da morbo di Parkinson, i loro parenti e tutti coloro che sono interessati ai loro problemi, al fine di sviluppare i rapporti di reciproca conoscenza tra soci, di solidarietà e interazione per favorire il progresso nella conoscenza della malattia e nell'impiego di mezzi atti a lenire gli effetti individuali e sociali.

In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- operare perché siano attuati tutti i possibili interventi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione di quanti sono affetti dal morbo di Parkinson;
- curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a sintomatologia, caratteristiche, frequenza aspetti terapeutici della malattia;
- collegarsi con quanti, sia nei servizi pubblici che nei servizi privati, già operano a tali fini;
- sviluppare una particolare attenzione alle problematiche delle famiglie che presentano al loro interno situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona malata;
- contribuire alla formazione e alla sensibilizzazione di operatori e di volontari attivi in programmi finalizzati al superamento di tali disagi;
- provvedere a costituire, ove necessario, servizi sanitari e sociali;
- curare i contatti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Sanitarie che siano funzionali alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- favorire e sviluppare i rapporti fra gli ammalati e le loro famiglie.

Le attività sopra indicate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l'apporto del personale volontario permanga rilevante.

Art. 3 – Ammissione ed esclusione degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione. Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per 2 mesi dal termine di versamento richiesto;